

STATUTO

GOCCE DI LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA LAMPEDUSA 2/4

Numero REA: RM - 1354599

Codice fiscale: 12155941003

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-12-2012 - Statuto completo	2
--	---

	I soci nominano Amministratore Unico a tempo indeterminato	
	sino a revoca e/o dimissioni, con tutti i poteri di rappre-	
	sentanza e di ordinaria e straordinaria amministrazione, il	
	signor DI MARTINO PAOLO, il quale accetta la carica con la	
	dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause	
	di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi di legge.	
	Il signor DI MARTINO PAOLO viene inoltre delegato a curare le	
	pratiche occorrenti per la legale costituzione della società.	
	ARTICOLO OTTAVO	
	Le spese per la costituzione della società, dell'importo glo-	
	bale approssimativo di Euro 950,00 (novecentocinquanta virgo-	
	la zero zero) sono a carico della società medesima.	
	ARTICOLO NONO	
	La società viene costituita sotto la piena osservanza delle	
	disposizioni che precedono e di quelle stabilite nello Statu-	
	to sociale qui di seguito riportato:	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1) E' costituita una società cooperativa a responsabi-	
	lità limitata, retta dalle norme del Codice civile sulle so-	
	cietà a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e a-	
	vente la seguente denominazione:	
	"GOCCE DI LUCE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".	
	ART. 2) La società ha sede nel Comune di Roma.	
	La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo am-	
	ministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche al-	

	trove.	
	ART. 3) La cooperativa ha la durata fino 31 dicembre 2060 e	
	potrà essere prorogata a norma di legge.	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 4) 2. Norme applicabili.	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la	
	cooperativa stessa opera ed in particolare, le disposizioni	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni,	
	relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle <i>Onlus</i> , in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 di-	
	cembre 1997 n. 460;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, di	
	cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, le norme del codice ci-	
	vile relative alle società cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art.	
	1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e del-	
	l'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello	

	svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavora-	
	tive dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, e	
	con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rile-	
	vanza sociale a soggetti appartenenti a particolari catego-	
	rie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni	
	del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed al-	
	l'oggetto sociale.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies	
	disp. att. c.c.).	
	Art. 5) Considerata l'attività mutualistica della Società,	
	così come definita nell'articolo precedente, nonché i requi-	
	siti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha per oggetto:	
	– l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domi-	
	ciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di	
	attività a ciclo diurno/notturno residenziali o semi residen-	
	ziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o	
	bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di	
	minori e famiglie in difficoltà;	
	– l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed	
	infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;	
	– la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in	

	particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e	
	di formazione professionale, sanitari di base e a elevata in-	
	tegrazione sociosanitaria;	
	- la organizzazione e la gestione di servizi socio educativi	
	assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, in-	
	fermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che	
	in convenzione, con enti pubblici e privati nonchè con orga-	
	nizzazione di servizi;	
	- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazio-	
	ne dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori	
	in stato di bisogno anche momentaneo;	
	- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilita-	
	zione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole	
	e simili;	
	- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali	
	psichiatrici;	
	- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela	
	della salute e la prevenzione delle malattie;	
	- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di as-	
	sistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche,	
	palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di	
	ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine,	
	case di vacanza marine e montane, campeggi, e strutture ri-	
	cettive di ogni tipo, anche in collaborazione di enti pubbli-	
	ci, anche per fornire un alloggio e distribuzioni pasti e ge-	

	neri alimentari a persone che ne siano sprovviste e versino	
	in ogni caso in situazioni di difficoltà, e lo svolgimento	
	delle attività connesse di pulizia e sanificazione;	
	- la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società;	
	- la istituzione e la gestione del tele - soccorso, tele as-	
	sistenza e tele - medicina;	
	- la organizzazione e la gestione del servizio di segretaria-	
	to di segretariato sociale ed informagiovani;	
	- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;	
	- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o perso-	
	ne bisognose;	
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comu-	
	nità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anzia-	
	ne, inferme o bisognose;	
	- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e	
	privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la colla-	
	borazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di	
	volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la	
	propria attività nei settori suindicati.	
	La società potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività a-	
	vente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento	
	dello scopo sociale, utilizzando contratti di collaborazione	
	autonoma anche ai non soci ed in ogni caso nel pieno rispetto	
	della legge 142/2001.	

	La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà	
	inoltre:	
	- collaborare a qualsiasi livello con la Pubblica Amministra-	
	zione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle	
	attività da gestire congiuntamente;	
	- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui	
	scopi siano affini o complementari a quelli della Società.	
	La Società può effettuare qualsiasi operazione commerciale,	
	industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, quali a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo sottoscrizione, acqui-	
	sti e vendite di azioni, di quote o di obbligazioni, assun-	
	zioni di partecipazioni e cointeressenze in altre aziende,	
	assunzione di finanziamenti, di fideiussioni nonché ogni al-	
	tra operazione comunque connessa, attinente e strumentale al	
	conseguimento anche indiretto degli scopi sociali o concer-	
	nenti società di qualsiasi natura che abbiano scopi analoghi,	
	complementari e affini, fatta eccezione delle operazioni di	
	raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle	
	attività disciplinate dalla normativa in materia di interme-	
	diazione finanziaria.	
	Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli	
	intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1	
	settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di inter-	
	mediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gen-	
	naio 1991 n. 1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs 23 luglio	

	1996 n.415 le attività di mediazione e consulenza di cui alla	
	legge 7 marzo 1996 n.108, nonché l'attività delle imprese di	
	investimento di cui all'art.18 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.	
	58.	
	ART. 6) Il numero dei soci è di almeno tre.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmen-	
	te capaci di agire, disponibili a prestare la propria atti-	
	vità lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in	
	qualità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che	
	- ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 - alle coope-	
	rative istituite ai sensi della presente legge non si appli-	
	cano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n.	
	1815;	
	b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale,	
	rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in	
	qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;	
	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-	
	tuitamente, per fini di solidarietà.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle supe-	
	riori lettere a), b) e c) costituiscono separate categorie	
	di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542	
	del codice civile.	
	Qualora il numero dei soci sia superiore a nove, possono es-	

	sere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche	
	e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Possono	
	essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che sia-	
	no in grado di concorrere al raggiungimento dello scopo so-	
	ciale.	
	Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile,	
	non può comunque diventare socio della cooperativa chi eser-	
	cita in proprio attività identiche o affini a quelle della	
	cooperativa stessa.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo, specificando:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e resi-	
	denza, cittadinanza;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere	
	che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti	
	fissati dalla normativa vigente.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed am-	
	ministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento della società nei limiti della vigente normativa,	
	nonché l'ammissione di soci in speciali categorie in ragione	
	dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimen-	
	to nell'impresa e nel sociale (dette anche "Persone Svantag-	
	giate" di cui alla legge 354/1975 e successive modifiche e/o	

	integrazioni). Tali categorie speciali non possono ricompren-	
	dere un numero di soci superiore al terzo del totale dei so-	
	ci. Il tutto ai sensi e per gli effetti di cui alla legge	
	381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Li-	
	bro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci, ed esclusa per gli stessi la remu-	
	nerazione dell'attività svolta ed esclusa altresì la distri-	
	buzione di ristorni ai sensi della legge 142/2001 e successi-	
	ve modifiche ed integrazioni.	
	Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo	
	amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso,	
	in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2528 del Codice Civile.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissio-	
	ne, da effettuarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento, senza che siano stati effettuati detti versamenti la	
	delibera diventerà inefficace.	
	La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con	
	il pagamento della quota, che comportano l'accettazione in-	
	condizionata dello statuto.	
	ART. 7) Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della	

	quota sociale sottoscritta, una somma da determinare dagli	
	amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di am-	
	missione, quest'ultima se e nella misura stabilita annualmen-	
	te dall'assemblea dei soci e del sovrapprezzo;	
	b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se delibe-	
	rato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'or-	
	gano amministrativo;	
	c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa	
	sociale a secondo della necessità della stessa.	
	ART. 8) La qualità di socio si perde per morte, per recesso,	
	e per esclusione.	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2532 C.C. il reces-	
	so è ammesso quando il socio:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni	
	della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi	
	di cui all'articolo 2532 C.C..	
	ART. 9) Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del	
	Codice Civile, può dall'organo amministrativo con delibera-	

	zione motivata, essere escluso il socio che:	
	a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammis-	
	sione;	
	b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo	
	1455 c.c. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare	
	materialmente la Società;	
	c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società;	
	d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e	
	nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali	
	competenti;	
	e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente a-	
	gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o	
	di qualsiasi altro pagamento.	
	Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civi-	
	le, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a met-	
	tersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dal-	
	l'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare	
	la propria posizione, lo stesso sarà escluso dalla società.	
	In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi	
	nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso	
	apposito regolamento.	

	ART.10) Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari	
	del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per	
	l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno	
	diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate	
	oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera racco-	
	mandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bi-	
	lancio relativo al detto esercizio deve procedersi alla li-	
	quidazione.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un an-	
	no dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti,	
	verso la società per il pagamento dei conferimenti non versa-	
	ti e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei li-	
	miti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della	
	società.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	- PATRIMONIO SOCIALE -	
	ART. 11) Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-	
	scuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dal-	
	le leggi vigenti;	

	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsa-	
	te ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci	
	defunti a norma dell'articolo precedente;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle	
	tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo	
	destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;	
	d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fi-	
	ne di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali	
	altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a	
	norma di legge.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia du-	
	rante la vita della società che al suo scioglimento, alle ri-	
	serve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui al-	
	l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue suc-	
	cessive modifiche ed integrazioni.	
	ART. 12) Le quote sono nominative e non possono essere sotto-	
	poste a pegno o vincolo e né essere cedute nemmeno ad altri	
	soci con effetto verso la società se la cessione non è auto-	
	rizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 c.c.	
	primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del	
	socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due	
	anni dall'ingresso nella cooperativa.	

	Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabi-	
	li in nessun caso.	
	Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quo-	
	ta il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla	
	legge.	
	Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore	
	al minimo stabilito per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote sottoscritte.	
	ART. 13) In base a quanto disposto dall'articolo 2545 quater	
	c.c., le riserve indivisibili possono essere utilizzate per	
	la copertura delle perdite solo dopo che sono esaurite le ri-	
	serve che la società aveva destinato a operazioni di aumento	
	di capitale sociale.	
	Qualunque sia l'ammontare del capitale del fondo di riserva	
	legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta	
	per cento) degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperativa nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	- ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO -	
	ART. 14) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla	
	predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazio-	
	ne degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo	
	2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella	
	stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi	
	statutari, in conformità con il carattere cooperativo della	
	Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi	
	dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di	
	prevalenza mutualistica.	
	L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita, nel ri-	
	spetto dell'art.2514 cod.civ., e quindi:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale ordinaria;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale	
	minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rap-	
	presentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai	
	sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifi-	
	che ed integrazioni;	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ai fini mutualistici istituzionali.	
	Nessun utile può essere distribuito ai soci.	

	Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non posso-	
	no essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia du-	
	rante la vita della società che al suo scioglimento.	
	- ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA -	
	ART. 15) Sono organi della società l'assemblea dei soci, il	
	Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le, o quando particolari esigenze lo richiedono, in un termi-	
	ne non superiore a centottanta giorni, come previsto del co-	
	dice civile per:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina degli Amministratori;	
	c) la nomina del Sindaco o del Revisore;	
	d) modifiche dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una mo-	
	difica sostanziale dell'oggetto sociale, determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti so-	
	ciali.	
	Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle	
	leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabi-	
	lite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale,	
	stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di	
	previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione coo-	
	perativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento	

	interno.	
	I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assem-	
	blea a condizione però che la domanda relativa sia presentata	
	da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nel-	
	l'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere	
	convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richie-	
	sta.	
	- DECISIONI DEI SOCI -	
	ART. 16) Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto in se-	
	guito, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero	
	sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta	
	dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale	
	dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la menzione dell'eventuale parere del Sindaco, se nominato	
	(parere che dovrà essere allegato al documento affinché i so-	
	ci ne possano prendere visione);	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	

	stenuti che contrari.	
	Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione	
	con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere	
	scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la menzione dell'eventuale parere del Sindaco, se nominato	
	(parere che dovrà essere allegato al documento affinché i so-	
	ci ne possano prendere visione).	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmis-	

	sioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o al-	
	l'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamen-	
	te comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro so-	
	ci.	
	Le decisioni dei soci sono validamente adottate con il con-	
	senso di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	Per le materie di particolare interesse all'assemblea, essa	
	delibera validamente con la volontà di due terzi degli aventi	
	diritto.	
	La decisione dei soci, adottata a sensi del presente artico-	
	lo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrati-	
	vo, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	La relativa documentazione, in originale, dovrà essere con-	
	servata agli atti della società.	
	ART. 17) Con riferimento alle materie indicate nel precedente	
	art. 14 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dal-	
	la legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono	
	uno o più amministratori o un numero di soci che rappresenta-	
	no almeno un terzo dei soci, le decisioni dei soci debbono	
	essere adottate mediante deliberazione assembleare nel ri-	
	spetto del metodo collegiale.	
	A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Am-	
	ministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.	
	L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto	

	giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo	
	scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal	
	libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, po-	
	sta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere	
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettro-	
	nica o allo specifico recapito che siano stati espressamente	
	comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro	
	soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle mate-	
	rie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella a-	
	dunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risul-	
	tasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convo-	
	cazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima	
	convocazione.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa re-	
	golarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa sia	
	presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia pre-	
	sente l'intero organo amministrativo ed il Sindaco, se nomi-	
	nato e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	ART. 18) L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura	
	dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di as-	

	senza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta	
	dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei pre-	
	senti.	
	L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorren-	
	do uno o più scrutatori anche non soci.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento del-	
	l'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenu-	
	ti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video	
	collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà esse-	
	re dato atto nel relativo verbale:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	

	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video col-	
	legati a cura della società, nei quali gli intervenuti po-	
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto ver-	
	balizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli	
	presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si	
	tiene la riunione.	
	ART. 19) Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che ri-	
	sultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della	
	quota posseduta.	
	In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono	
	farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci	
	mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta men-	
	zione nel verbale. Ciascun socio non può rappresentare per	
	delega più di un'altro socio.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità	
	delle deleghe.	
	Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sin-	
	daci, né i dipendenti della società.	
	- ORGANO AMMINISTRATIVO -	
	ART. 20) La cooperativa può essere amministrata da un Ammini-	

	stratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque	
	membri.	
	I membri di tale organo possono agire in via congiuntiva o	
	disgiuntiva a seconda di quanto deciderà l'assemblea in sede	
	di nomina o rinnovo delle cariche.	
	In tale ultima circostanza si applicano rispettivamente gli	
	artt. 2258 e 2257 cod. civ.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	terzi non soci, purché la maggioranza degli amministratori	
	deve essere scelta fra i soci cooperatori.	
	L'amministratore unico e, in caso di Consiglio di Amministra-	
	zione, gli amministratori, durano in carica tre anni e sono	
	rieleggibili.	
	Per i primi tre esercizi sociali le cariche suddette vengono	
	determinate nell'atto costitutivo.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione.	
	Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato for-	
	fettariamente, delle spese sostenute per conto della società	
	nell'esercizio delle loro mansioni.	
	I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano an-	
	che, per la redazione dei verbali, un segretario che può es-	
	sere un estraneo al consiglio.	
	ART. 21) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella	

	sede sociale o anche altrove, purché nel territorio italiano,	
	previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo	
	stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta do-	
	manda da altro amministratore.	
	La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consi-	
	glieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o	
	telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente	
	l'ordine del giorno.	
	Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza	
	delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli	
	Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono valida-	
	mente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, con-	
	tigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti	
	condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verba-	
	le:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione in detto luogo;	
	- che sia consentito al Presidente della riunione di accerta-	
	re l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento del-	
	la riunione, constatare e proclamare i risultati della vota-	
	zione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	

	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche me-	
	diate consultazione scritta o sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti	
	dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argo-	
	mento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.	
	Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare	
	sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di	
	parità prevale il voto del Presidente.	
	ART. 22) L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministra-	
	zione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia or-	
	dinaria che straordinaria della società nonché per l'adozione	
	di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attri-	
	buite dalla legge o dal presente statuto sociale.	
	Essa può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le opera-	
	zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comun-	
	que rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli	
	che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e	
	pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro	
	deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sul-	
	l'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di	

	contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla	
	costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto	
	reale, sul conferimento di procure sia generali che speciali,	
	sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei so-	
	ci, sull'assunzione e licenziamento del personale della coo-	
	perativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retri-	
	buzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della	
	cooperativa relativi alle scelte aziendali ed agli investi-	
	menti.	
	Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della coopera-	
	tiva a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e	
	consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresen-	
	tanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile	
	alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché commettere, nei	
	limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli	
	compositori, controversie riguardanti la società.	
	Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a	
	uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui nu-	
	mero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consi-	
	glio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e	
	2544 c.c.	
	L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge,	
	può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra	
	estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed even-	
	tualmente i compensi.	

	ART. 23) L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale;	
	rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi	
	ed in giudizio.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente è perciò autorizzato a	
	riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamen-	
	ti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone libe-	
	ratorie quietanze.	
	Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nel-	
	le liti attive e passive riguardanti le Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui	
	mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.	
	Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa	
	sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attesta-	
	re lo stato di assenza o impedimento del Presidente.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il	
	Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i	
	propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio	
	nonché con speciale procura, ad impiegati della società.	
	- ORGANO DI CONTROLLO -	
	ART. 24) Quando obbligatorio per legge, i soci nominano un	
	sindaco iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.	
	Si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa	

	disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e se-	
	guenti del codice civile.	
	Il sindaco dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.	
	Al sindaco, purchè ricorrano i presupposti di legge, compete	
	la revisione legale dei conti.	
	Il compenso del sindaco è determinato dai soci all'atto della	
	nomina per l'intera sua durata in carica.	
	Quando la nomina del sindaco non è obbligatoria ai sensi	
	dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci	
	possono essere nominati un sindaco o un revisore legale dei	
	conti con il compito di vigilare sull'osservanza della legge	
	e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammi-	
	nistrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla	
	corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, e posso-	
	no:	
	a) compiere atti di ispezione e di controllo;	
	b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della	
	gestione sociale o su determinati affari.	
	In caso di nomina del sindaco o del revisore di cui al comma	
	che precede, ad essi si applicano, ove nel presente statuto	
	non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui	
	agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.	
	Qualora per disposizioni di legge, o per volontà dell'Assem-	
	blea dei soci, la società dovesse avere un Collegio Sindaca-	
	le, esso dovrà essere composto nel rispetto delle norme di	

	legge in vigore al momento della sua istituzione. Al momento	
	della sua nomina, l'assemblea potrà stabilire che ad esso	
	spetti inoltre il controllo contabile.	
	LIBRO SOCI	
	ART. 25) La società deve istituire il libro dei soci, da te-	
	nersi a cura degli amministratori secondo le disposizioni	
	dettate in materia di società per azioni, in quanto compati-	
	bili.	
	In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1,	
	del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni so-	
	ciali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia	
	per atto tra vivi che per successione a causa di morte,	
	nonchè il mutamento del domicilio dei soci, hanno effetto nei	
	confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro	
	dei soci, che gli amministratori sono obbligati ad eseguire	
	nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel	
	registro delle imprese eseguito ai sensi di legge.	
	Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3,	
	2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni in-	
	derogabili di legge.	
	Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rap-	
	porti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello	
	indicato nel libro dei soci. A tal fine i soci possono comu-	
	nicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta e-	
	lettronica ed il proprio indirizzo telefax. Gli amministrato-	

	ri devono aggiornare il predetto libro con le indicazioni co-	
	municate loro dai soci mediante lettera raccomandata con av-	
	viso di ricevimento o in altro modo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi	
	previsti dalla legge.	
	- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -	
	ART. 26) Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni	
	anno.	
	ART. 27) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della So-	
	cietà potrà essere disciplinato da un regolamento interno da	
	compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi	
	dall'assemblea.	
	ART. 28) In qualunque caso di scioglimento della società,	
	l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente	
	fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione del-	
	la Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto	
	il capitale sociale, deve essere destinato a fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole	
	mutualistiche sopraestese sono inderogabili e devono essere	
	di fatto osservate.	
	ART. 29) Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di	
	cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Il presente atto da me redatto e scritto parte a mano e parte	